

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

ATTO DI CITAZIONE

I Sigg. **BARBIERI MAURO** nato a Genova il 12/07/1956 (C.F. BRBMRA56L12D969N) e **BARBIERI PAOLO** nato a Genova il 22/12/1964 (C.F. BRMPLA64T22D969X) rappresentati e difesi dall'Avv.to Renato Bardi del Foro di Genova (C.F. BRDRNT72B09B832S – PEC: renato.bardi@ordineavvgenova.it) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Genova Via Cecchi 23/2, come da mandato redatto su foglio separato ed allegato al presente atto,

PREMESSO CHE

- gli attori possiedono in maniera continuata, esclusiva, ininterrotta e non viziata da violenza o clandestinità, da oltre vent'anni, e prima ancora i loro genitori Barbieri Olivo e Narducci Maria Luisa, entrambi deceduti, rispettivamente successione 2001 e successione 2020, senza alcuna richiesta di rivendica da parte di terzi e con l'animo di tenere la cosa come propria l'immobile, sito in Comune di Rovegno (Genova) e distinto nel NCU e nel NCT di detto Comune con i seguenti mappali:

- 1) unità immobiliare foglio 49, particella 421, cat. A/4, classe 2, cons. 5 vani, superficie catastale 104 mq, rendita 116,20 (prod.1);
- 2) terreno Sez. A, foglio 49 Part.278 ca 64 (prod.2);

In particolare, i Sigg. Barbieri Mauro e Barbieri Paolo hanno utilizzato e tuttora utilizzano l'immobile di cui al punto 1), curandone la manutenzione e pagando le relative imposte e accessori, come facilmente dimostrabile dalle ricevute (ENEL, IREN, IMU, TARI) (prod.3).

Con tali azioni gli attori hanno tenuto "un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo



previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria in contrapposizione con l'inerzia del titolare", come previsto da Cass. nr. 18392/06 "ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem".

Per quanto riguarda il continuo utilizzo dei fondi suindicati, gli attori hanno sempre provveduto a conservarli in buono stato, compiendo "atti di possesso conformi alla qualità, alla destinazione della cosa idonei a palesare una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa" (Cass. nr.15145/04).

E' pertanto rinvenibile sia l'elemento oggettivo, sia l'elemento soggettivo in capo a parte attrice, tali da condurre alla prova del possesso di detti beni, la giurisprudenza con più sentenze ha sancito che "la prova dell'usucapione si esaurisce, sostanzialmente, nella prova del possesso" (Cass. 7894/2000, Cass. 3063/2000 e Cass. 43/2000).

Dalle visure effettuate presso il competente Ufficio del Territorio, l'immobile ed il terreno di cui sopra risultano, alla data del 3/9/2020 così intestati:

Foglio 49 – particella 421, Cat. A/4, classe 2 cons. 5 vani;

Foglio 49 – particella 278, Sez. A ca 64

Barbieri Mauro, Barbieri Paolo, Poggi Gerardo, Poggi Luigi, Poggi Maria e Poggi Teresa.

I primi due soggetti risultano essere gli attori, per gli altri soggetti è impossibile reperire alcun certificato o dato certo (stato di famiglia e/o denuncia di successione di erede), essendo errati i codici fiscali.

Ai ricorrenti, non risultano notizie di sorta degli originari intestatari o dei loro eventuali eredi se non "voci di paese" riguardo a loro presunte migrazioni in località non note ed è per questo motivo che gli attori, sia per la difficoltà, o



meglio impossibilità a identificarli tutti, sia per il rilevante numero dei destinatari, hanno chiesto l'autorizzazione ad eseguire la notificazione ex art. 150 c.p.c. (notificazione per pubblici proclami).

Peraltro, proprio il fatto stesso che da tempo immemore sia difficile reperire i dati degli intestatari del bene immobile e del terreno, oggetto della presente causa, è ulteriore elemento di prova atto a dimostrare l'intervenuta usucapione a prova degli odierni attori sul bene stesso.

Sussistono in capo ai Sigg.ri Barbieri i presupposti di legge ex art. 1158 C.C. per l'acquisto della proprietà del bene sopraindicato, stante come più volte affermato dalla Suprema Corte (Cass. n.15446/07, 11000/01, 708/01) "perché possa aversi l'usucapione di un diritto di proprietà é necessario l'esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo, con l'intenzione di esercitare il diritto e per il tempo stabilito dalla legge".

Tutto ciò premesso i Sigg.ri Barbieri Mauro e Paolo come sopra rappresentati domiciliati e difesi

CITANO

Gli eventuali eredi e aventi causa dei Sigg.ri: **Poggi Gerardo** fu Giovanni Battista, **Poggi Luigi** fu Tomaso, **Poggi Maria** fu Andrea e **Poggi Teresa** fu Andrea, intestatari del fabbricato di cui al mappale n.421, foglio 49, e del terreno mappale n.278, foglio 49, siti nel Comune di Rovegno (GE), a comparire nanti il **Tribunale Civile di Genova**, Giudice designando, all'udienza che egli terrà il giorno **21/07/2022, ore di rito**, nei locali di sue solite udienze, siti in **Genova, Piazza Portoria n. 1**, con l'invito a costituirsi, a pena di decadenza, nei modi di legge e nel termine di 20 giorni prima della fissata udienza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che, in difetto, si procederà a dichiarare la loro legittima



contumacia e che la costituzione oltre il suddetto termine comporterà le decadenze, tutte, di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, ogni contraria istanza disattesa, accertare e dichiarare, in capo ai Sigg.ri Barbieri Mauro e Barbieri Paolo l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 C.C. della piena proprietà, ovvero in via subordinata della quota di proprietà dell'immobile e del terreno siti nel Comune di Rovegno distinti nel NCU e NCT di detto Comune con i seguenti mappali:

Mappale 421, Foglio 49, Cat A/4, Cl.2, vani 5, rendita 116,20;

Mappale 278, Foglio 49 Sez A, ca 64.

Conseguentemente ordinare al competente Conservatore dei RR.II la trascrizione della relativa sentenza.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, in caso di opposizione.

In via di eventuale istruttoria si chiede prova per testi sui seguenti capitoli di prova:

“Vero che i Sigg.ri Barbieri Mauro e Barbieri Paolo hanno sempre goduto e posseduto da oltre vent'anni sino ad oggi, in modo pacifico, palese, continuato e non interrotto e con l'animo di possedere la cosa come propria, l'immobile situato nel Comune censuario di Rovegno, distinto al catasto fabbricati foglio 49, mappale 421, ed il terreno distinto con il mappale 278, foglio 49, Sez. A, ca 64”.

Con riserva di indicare testi e di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge anche all'esito della costituzione avversaria.



Con ogni più ampia riserva ex art. 183 c.p.c. e segg.

Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è pari ad €. 20.000,00 e sconta un contributo di €. 237,00.

Si allega procura alle liti.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) Visura per immobile;
- 2) visura catasto terreni;
- 3) ricevute di pagamento utenze ed imposte.
- 4) dichiarazione dei redditi Barbieri Mauro.

Genova, 22/02/2022

Avv.to Renato Bardi
(firmato digitalmente)

TRIBUNALE DI GENOVA

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A NOTIFICARE PER PUBBLICI PROCLAMI (ART. 150 c.p.c.)

I Sigg. **BARBIERI MAURO** nato a Genova il 12/07/1956 (C.F. BRBMRA56L12D969N) e **BARBIERI PAOLO** nato a Genova il 22/12/1964 (C.F. BRMPLA64T22D969X) rappresentati e difesi dall'Avv.to Renato Bardi del Foro di Genova (C.F. BRDRNT72B09B832S – PEC: renato.bardi@ordineavvgenova.it) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Genova Via Cecchi 23/2, come da mandato in atti



PREMESSO CHE

Gli esponenti sopra generalizzati intendono ottenere il riconoscimento della proprietà per usucapione degli immobili descritti ed identificati nell'atto di citazione allegato alla presente istanza;

Per gli esponenti è estremamente difficoltoso procedere alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti dei convenuti, ivi tutti indicati e/o dei loro eredi secondo le forme ordinarie, in quanto trasferiti e/o nel frattempo deceduti;

Degli intestatari Poggi Gerardo, Poggi Luigi, Poggi Maria e Poggi Teresa, non si hanno i dati anagrafici completi, e non risultano notizie di sorta degli originari intestatari o dei loro eventuali eredi;

I mappali individuati nell'atto di citazione, ovvero mappale n.421, foglio 49 e mappale 278, foglio 49, siti nel Comune censuario di Rovegno (GE) sono intestati a soggetti ormai deceduti e per i quali è risultato impossibile individuare i possibili eredi.

Tantomeno il Comune di Rovegno (GE), ove si trova l'immobile, è stato in grado di reperire alcun certificato (stato di famiglia, denuncia di successione di eredi) o dato certo.

All'uopo, sussistendone tutti i presupposti, si propone istanza ex art.150 c.p.c., onde consentire la notifica per pubblici proclami del presente atto di citazione a tutti i convenuti elencati e ai loro eredi;

Stante il compimento del tempo utile ad usucapire mediante l'esercizio del possesso ultraventennale di tutti i beni identificati nell'allegato atto introduttivo del giudizio, gli esponenti si trovano nella urgente necessità di formalizzare la loro piena ed esclusiva proprietà;



Per le ragioni sopra esposte gli esponenti rappresentati, difesi e domiciliati
come in atti

CHIEDONO

Che l'Ill.mo Presidente Voglia autorizzare la notificazione dell'atto
introduttivo per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. e 50 Disp.Att.
indicando altresì i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri
eventuali interessati mediante apposizione del relativo decreto in calce
all'originale dell'atto che si produce.

Si dichiara che il contributo unificato dovuto per la presente istanza è di
€.98,00.

Genova, 22/02/2022

Avv.to Renato Bardi



N. R.G. 1455/2022



TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
PRESIDENZA

Il Presidente del Tribunale

Letta l'istanza che precede con la quale

BARBIERI Mauro (Genova 12.7.1956) e BARBIERI Paolo (Genova 22.12.1964) rappresentati dal difensore avv. Renato Bardi hanno chiesto l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, per le ragioni specificate nell'istanza medesima nei confronti di alcuni intestatari dei beni di seguito indicati eredi e/o aventi causa di POGGI Gerardo (Rovegno, 5.3.1910), POGGI Luigi (Rovegno, 30.5.1914), POGGI Maria (Rovegno 18.11.1909) e POGGI Teresa (Rovegno 1.8.1920) e comunque contro tutti coloro che possano vantare diritti o quote di proprietà dei beni di seguito descritti siti in Rovegno e così distinti nel NCU e nel NCT di detto Comune con i seguenti mappali:

unità immobiliare mappale 421, foglio 49, cat A/4. Classe 2, cons. 5 vani, superficie catastale 104 mq, rendita 116,20;
terreno mappale 278, foglio 49, sez. A, ca 64

sentito il P.M., che nulla oppone;

ritenuto che in effetti la notificazione nei modi ordinari appare praticamente impossibile tenuto conto della "somma difficoltà", se non addirittura dell'oggettiva impossibilità, di individuazione dei soggetti sopra indicati destinatari comproprietari risultanti in catasto, la cui notificazione nei modi ordinari appare in pratica impossibile, anche per l'incertezza circa i dati emersi;

Che pertanto l'istanza merita accoglimento:

visti gli artt. 150 cpc e 50 disp. att. Cpc

AUTORIZZA

la notifica per pubblici proclami nei confronti dei comproprietari risultanti in catasto



POGGI Gerardo (Rovegno, 5.3.1910), POGGI Luigi (Rovegno, 30.5.1914), POGGI Maria (Rovegno 18.11.1909) e POGGI Teresa (Rovegno 1.8.1920)

dell'atto citazione e del presente decreto per l'acquisizione per usucapione dei seguenti immobili, siti in ROVEGNO (GE):

unità immobiliare mappale 421, foglio 49, cat A/4. Classe 2, cons. 5 vani, superficie catastale 104 mq, rendita 116,20;
terreno mappale 278, foglio 49, sez. A, ca 64

DISPONE

che copia di tale ricorso, previa apposizione del presente decreto in calce all'originale, sia affisso a cura dell'istante nella Casa comunale del Comune di ROVEGNO, pubblicato sul sito web del tribunale di Genova (sezione pubblici proclami) e che un estratto di esso sia inserito nella G.U. della Repubblica ai sensi dell'art. 150 c. 2 CPC

Genova, 28 febbraio 2022

Il Presidente del Tribunale
Enrico RAVERA

